



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

COMMISSIONE DI DISCIPLINA

P.D. 30/15

C.d.D. 6/15

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA

nelle persone dei Sigg.ri

Avv. Carlo ALBINI	Presidente
Avv. Carlo CELANI	Componente Est.
Avv. Sergio SMEDILE	Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello iscritto al n. 6/2015 proposto dal Sig. Mario Fulvio Panzera, giocatore non professionista, tesserato FIG, socio del Circolo Golf Club Castello di Tolcinasco, assistito dal difensore di fiducia Avv. Giuseppe Sinisi, avverso la decisione del Giudice di Prima Istanza per la Lombardia, Avv. Paola Bianchi Cassina, del 20 ottobre 2015 (P.D. n. 30/15).

FATTO

Il Giudice di Prima Istanza, con la decisione indicata in epigrafe, comminava al Sig. Mario Fulvio Panzera la sanzione disciplinare della squalifica temporanea di ventiquattro mesi, ai sensi dell'art. 24, co.1°, dell'allora vigente Regolamento di Giustizia.

Secondo il primo Giudice, invero, il Sig. Panzera avrebbe firmato e consegnato uno score, recante un colpo in meno di quelli effettivamente giocati alle buche dieci e dodici, al termine della gara

“Wednesday Challenge”, disputata presso il Golf Club Tolcinasco il 27 maggio 2015.

Nel tempestivo atto di appello, il ricorrente, pur riconoscendo di aver sottoscritto uno score con un numero di colpi inferiore a quelli giocati alle dette buche, deduce che simile fatto sarebbe accaduto “in forma involontaria e inconsapevole, trovandosi in uno stato confusionale, avendo la madre ricoverata in coma in Ospedale”.

Inoltre, lamenta che il Primo Giudice, pur avendo riconosciuto trattarsi di illecito colposo e non doloso, nonché apprezzata la collaborazione prestata dall'incolpato nel corso di tutto il giudizio, ha sanzionato lo stesso ai sensi dell'art. 24, co. 1, Reg. Giust. (vigente all'epoca dei fatti di primo grado), norma che riguarda esclusivamente i comportamenti dolosi, e quindi con una sanzione troppo gravosa. Chiede di conseguenza l'annullamento della decisione impugnata e in subordine, una sensibile riduzione della sanzione comminata. La difesa ha inoltre depositato una memoria difensiva.

All'udienza tenutasi il 15 dicembre scorso davanti a questa Commissione, sono intervenuti il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Roberto Causo e il difensore del ricorrente, Avv. Giuseppe Sinisi, il quale ha comunicato che il proprio assistito non era potuto intervenire all'udienza per precedenti impegni professionali.

All'esito della discussione orale, nella quale il Sostituto Procuratore ha chiesto il rigetto del reclamo, mentre il difensore ne



ha chiesto l'accoglimento, la Commissione si è riservata di decidere.

DIRITTO

Come si è detto, il Giudice Sportivo ha sanzionato il Sig. Panzera con la squalifica per ventiquattro mesi, ravvisando la responsabilità disciplinare per aver marcato sul proprio *score* in due buche, un numero di colpi inferiore a quelli effettivamente giocati.

Peraltro, lo stesso Giudice ha ritenuto che il comportamento del ricorrente era stato di natura colposa e non dolosa, decisione che, attese le motivazioni addotte (errato controllo del proprio score dovuto alla preoccupazioni per le gravi condizioni di salute della propria madre, nonché la collaborazione prestata nel corso dell'intero giudizio), può essere condivisa.

Appare allora effettivamente sproporzionata, la durata della squalifica, che si riferisce allo stesso illecito, ma commesso dolosamente. Al riguardo l'art. 24, 1° co. lett. c), Reg. Giust., per l'infrazione dolosa prevede da un minimo di dodici mesi a un massimo della radiazione. E' evidente che la stessa infrazione colposa va valutata in base a quanto previsto al 2° co. dello stesso articolo, che consente al Giudice di decidere liberamente l'entità della sanzione.

Non sussistono, invece, altre circostanze attenuanti, che possono comportare una ulteriore riduzione della sanzione.

Rileva, invece, la recidiva del comportamento del giocatore medesimo, incorso in altro identico illecito sportivo, sanzionato con



apposito decreto emesso dal Sostituto Procuratore Federale, con la squalifica per mesi tre (P.D. 14/2013).

L'art. 58, 2° co., Reg. Giust., prevede che *"la pena può essere aumentata fino alla metà se si tratta di infrazione della stessa indole e se è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente"*.

Ritiene pertanto questa Commissione che nel caso in esame, sussista una responsabilità gravemente colposa del Panzera, essendo lo stesso un giocatore di notevole livello ed esperienza (hc.6,9) e che pertanto, partecipando ad una gara di interesse Federale, avrebbe dovuto ben conoscere ed applicare le Regole del golf. Di conseguenza, questa Commissione, ritiene che l'infrazione vada sanzionata con la squalifica per la durata di mesi otto, che va però aumentata della metà a causa della recidiva specifica in cui è incorso il ricorrente, per un totale quindi di mesi dodici.

L'accoglimento soltanto parziale del ricorso, non giustifica la restituzione della tassa versata.

PQM

la Commissione di Disciplina, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 2, 2° co., 24, 1° e 2° co. e 58, 2° co. Reg. Giust., in parziale accoglimento del ricorso proposto dal Sig. Mario Fulvio Panzera avverso la decisione del Giudice di Prima Istanza per la Lombardia del 20 ottobre 2015, P.D. 30/2015, riduce la sanzione della squalifica dalla durata di mesi ventiquattro alla durata di mesi



dodici, dai quali va detratto il periodo di sospensione cautelare per mesi due già scontato, il tutto a far data dal 20 ottobre 2015, con scadenza il 20 agosto 2016.

Dispone la definitiva acquisizione della tassa versata dal ricorrente.

Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2016.

Il Giudice Estensore



Il Presidente

